

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

**Modifica del 29 settembre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2010<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Art. 9**            Salari

9.3    Salari base (salari minimi)

9.4    Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2011 e ha effetto sino al 31 marzo 2013.

29 settembre 2011            In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF **2010** 5273

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

